



Giudizio n. 46256

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice
unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 46256** del registro di segreteria, proposto da
(omissis), c.f. **(omissis)**, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Pavanetto
contro l'Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste
Manzi.

Udita, nella pubblica udienza del 30 ottobre 2024 tenuta con l'assistenza
del segretario dott.ssa Roberta Onorati, l'avv. Mariateresa Nasso per l'Inps.
Non comparsa parte ricorrente.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 21 maggio 2024, il sig. **(omissis)**, già
in servizio nei Vigili del Fuoco e andato in quiescenza con il grado di Ispettore
antincendi esperto e un'anzianità utile di 14 anni al 31.12.1995, lamenta
l'erronea liquidazione del trattamento pensionistico a lui spettante, in quanto
l'Inps gli ha attribuito la quota di pensione retributiva non applicando
l'aliquota del 44%, di cui all'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, prevista
per il personale militare.

Il ricorrente ha inviato all'Inps, in data 6 febbraio 2024, un'istanza di

ricalcolo che, secondo quanto dallo stesso affermato, non sarebbe stata riscontrata dall'Istituto previdenziale.

Richiama l'art. 61, co. 3 d.P.R. n. 1092/1973, secondo il quale *“al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [...] si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari, ivi compreso quindi l'art. 54 DPR 1092 del 1973”*, nonché recente giurisprudenza, anche di appello, di questa Corte.

Il difensore del ricorrente assume che l'Inps, pertanto, sarebbe incorso in errore non applicando, nel determinare la quota retributiva della pensione, l'aliquota di rendimento del 44% prevista per il personale militare dall'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, e ne chiede l'applicazione mediante utilizzo della modalità di calcolo indicata dalle Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n. 1/2021, quindi nella misura del 2,44% annuo e ribadita dalle stesse Sezioni riunite con la successiva sentenza n. 12/2021, anche con specifico riferimento ai militari (e al personale ad essi equiparato) con anzianità inferiore ai 15 anni al 31.12.1995.

Nel rassegnare le conclusioni, chiede che sia dichiarato il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, a decorrere dalla data del collocamento in quiescenza, con applicazione della percentuale di rivalutazione del 2,44% per gli anni di servizio maturati al 31.12.1995, nonché al pagamento degli arretrati, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese.

2. L'Inps si è costituito con memoria depositata il 17 ottobre 2024.

Evidenzia che, riesaminata la posizione del ricorrente alla luce della

giurisprudenza intervenuta in materia e delle circolari interne all'Istituto stesso, ha riliquidato la pensione applicando le disposizioni di cui all'art. 54, del d.P.R. n. 1092/1973 con determina del 20 marzo 2024. Gli arretrati sono stati corrisposti unitamente al trattamento pensionistico relativo al mese di giugno 2024.

Nel rassegnare le **conclusioni**, l'Istituto previdenziale ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

3. In data 25 ottobre 2024 la difesa della parte ricorrente ha presentato **note di udienza** con le quali, preso atto del pieno riconoscimento del diritto azionato da parte dell'Istituto previdenziale, ha aderito alla richiesta che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate, attesa la contiguità tra la notifica del ricorso e il successivo riconoscimento del diritto.

4. Nel corso dell'**udienza del 30 ottobre 2024**, assente la parte ricorrente, l'avv. Mariateresa Nasso ha reiterato la richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

DIRITTO

1. La dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come confermato dalla giurisprudenza civile di legittimità (Cass. civ. Sez. II, ord. n. 19845/2019), presuppone che le parti diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al Giudice, in tal modo manifestando il superamento della posizione di contrasto tra esse e, conseguentemente, il venir meno della necessità di una pronuncia.

2. Nell'odierno giudizio, per quanto sopra esposto, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante le conformi conclusioni presentate dalle parti, in ragione della sopravvenuta adozione, in via amministrativa, di atti pienamente soddisfattivi della domanda del ricorrente.

3. In accoglimento della concorde richiesta delle parti, le spese sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- **dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;**
- compensa le spese.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 05 novembre 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 05 novembre 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)